



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2227**

Modifica all'articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica

# Indice

|  |    |
|--|----|
| 1. DDL S. 2227 - XVIII Leg. ....   | 1  |
| 1.1. Dati generali .....   | 2  |
| 1.2. Testi .....   | 4  |
| 1.2.1. Testo DDL 2227 .....  | 5  |
| 1.3. Trattazione in Commissione .....  | 6  |
| 1.3.1. Sedute .....  | 7  |
| 1.3.2. Resoconti sommari .....   | 8  |
| 1.3.2.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') .....   | 9  |
| 1.3.2.1.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 232 (pom.) del 27/05/2021 ..... | 10 |

## **1. DDL S. 2227 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2227  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica

---

Iter

**26 maggio 2021:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2227**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa Parlamentare

[Luca Briziarelli](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

**Cofirmatari**

[Simone Bossi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Stefano Candiani](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Marzia Casolati](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Arrigoni](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Francesco Bruzzone](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Giuliano Pazzaglini](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Paolo Saviane](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) )

[Alessandrina Lonardo](#) ( [Misto](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Luigi Augussori](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Simona Pergreffi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Paolo Ripamonti](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Annamaria Parente](#) ( [IV-PSI](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Gianfranco Rufa](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Umberto Fusco](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Sonia Fregolent](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Maria Cristina Cantu'](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Michelina Lunesu](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Carlo Doria](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Raffaella Fiormaria Marin](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Stefano Collina](#) ( [PD](#) ) (aggiunge firma in data 20 maggio 2021)

[Dario Damiani](#) ( [FIBP-UDC](#) ) (aggiunge firma in data 24 maggio 2021)

[Francesco Urraro](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 24 maggio 2021)

[Fiammetta Modena](#) ( [FIBP-UDC](#) ) (aggiunge firma in data 28 maggio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **18 maggio 2021**; annunciato nella seduta n. 327 del 18 maggio 2021.

Classificazione TESEO

TUTELA DELLA FAUNA , IMPORTAZIONI

## **Articoli**

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [12ª Commissione permanente \(Igiene e sanita'\)](#) in sede referente il 26 maggio 2021.

Annuncio nella seduta n. 331 del 26 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2227

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2227

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRIZIARELLI**, **Simone BOSSI**, **CANDIANI**, **CASOLATI**, **ARRIGONI**, **BRUZZONE**, **PAZZAGLINI**, **SAVIANE**, **LONARDO**, **AUGUSSORI**, **PERGREFFI**, **RIPAMONTI**, **PARENTE**, **RUFA**, **FUSCO**, **FREGOLENT**, **CANTÙ**, **LUNESU**, **DORIA**, **MARIN** e **COLLINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021

Modifica all'articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica

Onorevoli Senatori. - Il divieto assoluto di importazione, commercializzazione e detenzione di fauna esotica introdotto dall'articolo 14, comma 2, lettera *q*), della legge 22 aprile 2021, n. 53, pone una disciplina più stringente, ed ultronea, rispetto a quella prevista dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

In nessun Paese europeo è presente, infatti, un simile divieto, anche perché si porrebbe in collisione con il principio della libera circolazione sancita dagli accordi di Schengen.

Gli aspetti maggiormente degni di nota sul piano sanitario sono quelli relativi al fatto che si incentiverebbe il commercio illegale degli animali e, dunque, il fenomeno delle zoomafie. Inoltre, la norma non spiega quale dovrebbe essere la sorte degli animali esotici ad oggi presenti in Italia, e tale incertezza rischia di incentivarne l'abbandono, creando un serio pericolo di insorgenza di nuove infezioni e un rischio per la salute pubblica.

Oltretutto, con tale norma si andrebbero a privare milioni di Italiani dei propri animali d'affezione, arrecando anche un rilevante danno economico a un'intera filiera, che conta migliaia di imprese e decine di migliaia di addetti.

Si ritiene, dunque, di sostituire il divieto e di introdurre, invece, un'opportuna e specifica regolamentazione che preveda l'intensificazione di controlli e tutele, andando a rivedere la lista degli animali esotici non commerciabili, al fine della massima tutela della salute dei cittadini e degli animali stessi.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di prevenire il rischio di focolai di zoonosi, il commercio illegale degli animali, nonché l'abbandono degli stessi con i conseguenti rischi per gli ecosistemi e la salute pubblica, all'articolo 14, comma 2, lettera *q*), della legge 22 aprile 2021, n. 53, le parole: « tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio » sono sostituite dalle seguenti: « e una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**



## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2227  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) (sui lavori della Commissione)

[N. 232 \(pom.\)](#)

27 maggio 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.3.2.1.1. 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 232 (pom.) del 27/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**IGIENE E SANITA' (12<sup>a</sup>)**  
**GIOVEDÌ 27 MAGGIO 2021**  
**232<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**BOLDRINI**  
*indi della Presidente*  
**PARENTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

**Interrogazioni**

Il sottosegretario SILERI risponde all'interrogazione n. 3-00994 della senatrice Rauti e del senatore Zaffini, sulla riorganizzazione dei punti nascita.

La riorganizzazione dei Punti Nascita ospedalieri scaturisce dall'Accordo sancito il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali sul Documento concernente: "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo."

Tale Accordo ha impegnato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ad attuare 10 linee di azioni per la ridefinizione del percorso nascita, ed è il frutto della generale consapevolezza della necessità di implementare una serie di misure fondamentali per garantire qualità, sicurezza ed appropriatezza dell'assistenza materno-neonatale.

Una particolare importanza riveste la definizione del volume minimo dei parti, in quanto secondo la letteratura scientifica e le esperienze maturate in tale ambito, essa costituisce "*conditio sine qua non*" per poter configurare le condizioni organizzative e di competenza necessarie per garantire la sicurezza dell'intero percorso nascita.

Un rilievo altrettanto determinante acquista la presenza di tutti i requisiti organizzativi, di sicurezza e tecnologici puntualmente indicati nell'Accordo del 16 dicembre 2010.

Detto Accordo ha stabilito la razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 1000/anno, prevedendo l'abbinamento per pari complessità di attività delle Unità Ospedaliere ostetriche e ginecologiche con quelle neonatologiche e pediatriche.

La possibilità di mantenere in attività Punti Nascita con volumi di attività inferiori a 500 parti annui, anche se non espressamente specificata nell'Accordo, il quale prevede l'eventualità di deroghe solo nei casi di Punti Nascita con numerosità non al di sotto del volume minimo fissato a 500 parti ogni anno, è stata adottata per poter venire incontro alle specifiche esigenze conseguenti ad effettive, dimostrabili

ed insuperabili difficoltà orogeografiche di alcune realtà territoriali del nostro Paese.

Si è tenuto conto delle necessarie ed imprescindibili garanzie della sicurezza per le donne, i neonati e gli stessi operatori professionali coinvolti, e si è individuato l'obiettivo del costante e virtuoso bilanciamento tra i seguenti fattori: a) rischio derivante dalla distanza tra il Comune di residenza della donna ed il Comune sede del Punto Nascita ospedaliero; b) distanza del Punto Nascita alternativo; c) rischio collegato alla ridotta capacità di affrontare condizioni complesse e situazioni di emergenza, derivante da volumi di casistica molto bassi.

Inoltre, l'Accordo del 16 dicembre 2010 ha previsto l'istituzione del Comitato Percorso Nascita nazionale, con funzioni di coordinamento e verifica delle attività contemplate nell'Accordo stesso. Detto Comitato è stato istituito presso il Ministero della salute con decreto ministeriale in data 12 aprile 2011, e rinnovato con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014.

Il decreto del Ministero della salute 11 novembre 2015, ha disposto che il Comitato Percorso Nascita nazionale esprima "un motivato parere su eventuali richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi di attività inferiori ai 500 parti annui in deroga a quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010".

Il compito di esprimere detto "parere consultivo" è stato confermato anche nel decreto ministeriale dell'11 aprile 2018, con cui è stato ricostituito presso il Ministero il Comitato Percorso Nascita nazionale.

Peraltro, il Comitato Percorso Nascita nazionale rispetto alle richieste di deroga per Punti Nascita sotto il volume di 500 parti annui esprime il "parere consultivo", al quale le Regioni, nel rispetto delle loro funzioni possono non dare seguito, assumendo la responsabilità del mantenimento del Punto Nascita per cui è stato formulato un parere negativo.

La contrazione del numero dei Punti Nascita ricordata nell'interrogazione in esame, deriva esclusivamente dalla necessità di garantire alle donne e ai nascituri strutture ospedaliere sicure e di qualità, in grado di fronteggiare ogni potenziale situazione di emergenza/urgenza che possa manifestarsi anche nelle gravidanze decorse fisiologicamente.

E' indispensabile assicurare nei Punti Nascita una serie di "*standard*" che consentano la piena sicurezza dell'evento nascita, quali ad esempio, la presenza nelle 24 ore dell'organico completo delle figure professionali coinvolte (ostetriche, ginecologi, neonatologi, anestesisti), la disponibilità di una adeguata sala operatoria nelle 24 ore, la possibilità di effettuare gli esami ematochimici e diagnostici in regime di 24 ore, la disponibilità di sangue ed emoderivati.

Il Ministero della salute ed il Comitato Percorso Nascita nazionale stanno effettuando una attenta riflessione in merito alla potenziale rimodulazione dell'Accordo del 16 dicembre 2010, mantenendo saldi, in ogni caso, i fondamentali "*standard*" strutturali, organizzativi, di sicurezza e tecnologici che devono essere garantiti in tutti i Punti Nascita, al fine di assicurare la migliore assistenza alla madre ed al neonato.

Nell'ambito del contesto di riforme sanitarie che sta interessando il Paese, in conformità con gli obiettivi attesi dal PNRR, si colloca l'aggiornamento del Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera (decreto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70). L'aggiornamento del decreto ministeriale n. 70 del 2015, previsto dal Patto per la Salute 2019-2021, è affidato ad un gruppo di lavoro individuato nell'ambito della Cabina di Regia del Patto per la Salute istituita ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio 2021.

La senatrice [RAUTI](#) (Fdl), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara non soddisfatta, rilevando che la diminuzione dei punti nascita non ha garantito il raggiungimento di un maggiore livello di sicurezza e degli altri obiettivi perseguiti dalla riorganizzazione, ed ha creato alle donne problemi di non poco conto. Annuncia che sulla questione manterrà una costante attenzione, anche con riferimento agli sviluppi ulteriori prefigurati nella risposta data dal Governo.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-02436 della senatrice Naturale ed altri, sul numero di dosi da ricavare per ogni flaconcino di vaccino contro il COVID-19.

Il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 si compone di due Documenti: il Documento "Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale"; le "Raccomandazioni *ad interim* sui gruppi *target* della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19", con le quali sono state aggiornate le categorie di popolazione da vaccinare e le priorità.

Il Piano strategico nazionale, elaborato in costante collaborazione tra il Ministero della salute, il Commissario Straordinario per l'emergenza pandemica, l'Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, è stato adottato con il decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021.

Il 13 marzo 2021 è stato diffuso il "Piano vaccinale anticovid" del Commissario Straordinario per l'emergenza pandemica, elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della salute, con il quale vengono stabilite le linee operative per completare al più presto la campagna vaccinale.

Attualmente sono autorizzati in Italia quattro vaccini: due vaccini anti COVID-19 a m-RNA: Pfizer mRNA BNT162b2 (Comirnaty), e COVID-19 Vaccine Moderna m-RNA -1273; due vaccini anti COVID-19 a vettore virale: Vaccino Vaxzevria, e COVID-19 Vaccine Janssen.

Il Ministero della salute, con la circolare n. 1362 del 14 gennaio 2021: "Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-19 per la FASE 1 e aggiornamento del consenso informato", ha comunicato, tra l'altro, che in data 6 gennaio 2021 la "European Medicine Agency" (EMA) ha autorizzato il vaccino contro SARS-CoV-2/COVID-19, denominato "COVID-19 VACCINE MODERNA", prodotto dall'azienda farmaceutica "Moderna", e che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato tale "COVID-19 VACCINE MODERNA" il giorno successivo.

Nella Circolare n. 1362/2021 viene riportato che "COVID-19 VACCINE MODERNA" è disponibile in flaconcini multidose.

Un flaconcino contiene 10 dosi da 0,5 mL.

Il foglio illustrativo del vaccino Moderna informa che i flaconcini di "COVID-19 VACCINE MODERNA" sono multidose.

Da ogni flaconcino multidose può essere prelevato un massimo di dieci (10) dosi.

In ogni flaconcino è inclusa un'ulteriore eccedenza per garantire la fornitura di 10 dosi da 0,5 mL.

In Italia, al 21 maggio 2021, sono state somministrate 29.409.913 dosi di vaccino e 9.500.133 persone hanno completato il ciclo vaccinale.

Alla stessa data, sono state distribuite alle Regioni e Province Autonome 31.281.560 dosi di vaccino, di cui 2.609.700 di vaccino Moderna, pari a circa l'8 per cento del totale.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile, nella riunione del 30 aprile 2021, ha espresso il seguente parere: "In relazione all'evoluzione nella conduzione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2, il CTS rimarca che rimane una quota significativa di soggetti non vaccinati che, in ragione di connotazioni anagrafiche o per patologie concomitanti, sono a elevato rischio di sviluppare forme di COVID-19 marcatamente gravi o addirittura fatali. Sulla scorta di questa considerazione, pur a fronte di studi registrativi che indicano come l'intervallo tra la prima e la seconda dose dei vaccini a RNA (PfizerBioNtech e Moderna) sia di 21 e 28 giorni rispettivamente, è raccomandabile un prolungamento nella somministrazione della seconda dose nella sesta settimana dalla prima dose".

Tale parere è stato riportato nella Circolare del Ministero della salute n. 19748 del 5 maggio 2021: "Trasmissione parere del CTS in merito all'estensione dell'intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA e alla seconda dose del vaccino Vaxzevria."

La strategia vaccinale in atto, di tipo adattativo e flessibile, terrà conto di ogni nuova esigenza e di nuovi fattori, e potrà essere modificata secondo le necessità.

In merito alla particolare questione riguardante la ripartizione in dosi delle fiale di vaccino anti COVID-19, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha ricordato di essersi già più volte espressa sulla tematica, sulla base dei pareri resi dalla Commissione Tecnico Scientifica della stessa Agenzia.

Detta Commissione si è espressa, da ultimo, nel corso della seduta del 9 marzo 2021, affermando che: "La Commissione, in risposta ad alcuni quesiti ricevuti in merito, sottolinea l'opportunità di cercare di

ricavare il maggior numero possibile di dosi da ciascun flaconcino di vaccino, fatta salva la garanzia di iniettare a ciascun soggetto la dose corretta e la disponibilità di siringhe adeguate. Resta inteso che eventuali residui provenienti da flaconcini diversi non potranno essere mescolati.".

Questo parere è reperibile nel sito istituzionale di AIFA.

Inoltre, l'Agenzia ricorda che l'estrazione del maggior numero possibile di dosi può dipendere anche da ulteriori fattori, quali la manualità dell'operatore e l'utilizzo di adeguati strumenti (aghi di calibro adatto) per la preparazione delle siringhe, fermo restando il dovere di garantire il corretto e sicuro allestimento delle singole dosi.

Nel rispetto delle competenze istituzionali delle Regioni e della Struttura Commissariale, il Ministero della salute si riserva di valutare ogni consentita iniziativa di verifica al riguardo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, a suo avviso puntuale ed esauriente. Esprime apprezzamento per le indicazioni fornite ufficialmente da AIFA, ma fa rilevare che in alcune aree del Paese ad esse non è stato dato ancora seguito e si registrano pertanto, a tutt'oggi, fenomeni di spreco.

La [PRESIDENTE](#), ringraziato il rappresentante del Governo, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,35.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri**

**(320) MARSILIO. - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**

**(947) Cinzia LEONE ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale**

**(1410) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in materia di diffusione dei defibrillatori semiautomatici o automatici esterni**

**(1501) Sonia FREGOLENT ed altri. - Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedalieri**

**- e delle petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi attinenti**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere della 5ª Commissione su testo ed emendamenti. Avverte che per recepire il succitato parere, che - fa rilevare - contiene anche diverse condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la relatrice Boldrini ha presentato gli emendamenti 1.100, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 8.200 (pubblicati in allegato). Saggiunge che la relatrice ha inoltre presentato l'emendamento 3.100 (anch'esso pubblicato in allegato), che reca una modifica di coordinamento del testo.

Propone di dare i suddetti emendamenti per illustrati. Inoltre, considerata la finalità degli stessi, esprime l'avviso che non vi siano i presupposti per aprire una fase subemendativa.

Conviene la Commissione.

La [PRESIDENTE](#) dichiara inammissibile l'emendamento 4.4: esso rappresenta una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame e quindi è privo di reale portata modificativa. Detto emendamento, inoltre, nel sostituire la rubrica dell'articolo, aggiunge il riferimento alle associazioni e agli impianti privati, senza tuttavia riportare tale modifica nel testo.

Si passa all'esame degli ordini del giorno, che vengono dati per illustrati.

L'ordine del giorno G/1441/1/12 della relatrice, sottoscritto dalla senatrice Pirro, è accolto dal sottosegretario Sileri.

Previo parere favorevole della Relatrice, sono accolti gli ordini del giorno G/1441/2/12 e G/1441/3/12 (sottoscritto dalla senatrice Stabile).

Conformemente alla richiesta della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, previa sottoscrizione da parte delle senatrici Pirro e Castellone, l'ordine del giorno G/1441/4/12 è riformulato e accolto in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Previo parere favorevole della Relatrice, sono accolti gli ordini del giorno G/1441/5/12 (sottoscritto dalla senatrice Pirro), G/1441/6/12 (sottoscritto dalla senatrice Rizzotti) e G/1441/7/12 (sottoscritto dalla senatrice Pirro e dal senatore Giuseppe Pisani).

E' accolto l'ordine del giorno G/1441/8/12 della Relatrice.

Conformemente alla richiesta della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del giorno G/1441/9/12 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato) e risulta accolto.

Previo parere favorevole della Relatrice, sono infine accolti l'ordine del giorno G/1441/10/12 e l'ordine del giorno G/1441/11/12 (quest'ultimo come raccomandazione).

La [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 13,55.*

Si passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Conformemente all'invito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

La senatrice [STABILE](#) (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 1.3 e, con il consenso della [PRESIDENTE](#), lo trasforma nell'ordine del giorno G/1441/12/12 (pubblicato in allegato). Quest'ultimo, in conformità al parere espresso dalla Relatrice, è accolto dal rappresentante del GOVERNO come raccomandazione.

La senatrice [STABILE](#) (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 1.4 e, con il consenso della [PRESIDENTE](#), lo trasforma nell'ordine del giorno G/1441/13/12 (pubblicato in allegato). Quest'ultimo, in conformità al parere espresso dalla Relatrice, viene accolto come raccomandazione.

In conformità all'invito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è ritirato l'emendamento 1.5.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, accertata la presenza del numero legale, è approvato l'emendamento 1.100 della Relatrice. E' quindi approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.



In conformità all'invito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

E' quindi approvato l'articolo 2.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Conformemente all'invito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.1, 3.2 e 3.3. Quest'ultimo, con il consenso della [PRESIDENTE](#), è trasformato dalla senatrice [RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*) nell'ordine del giorno G/1441/14/12 (pubblicato in allegato), che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO come raccomandazione, in conformità al parere della Relatrice.

In aderenza all'invito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è ritirato l'emendamento 3.4.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 3.100 della Relatrice. La Commissione approva quindi l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Conformemente all'invito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 4.100 della Relatrice. La Commissione approva quindi l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 5.100 della Relatrice.

In conformità all'invito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è ritirato l'emendamento 5.1.

E' quindi approvato l'articolo 5, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Conformemente all'invito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 6.100 della Relatrice. La Commissione approva quindi l'articolo 6, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 7.100 della Relatrice.

Dopo che l'emendamento 7.1 è stato ritirato, conformemente all'invito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'articolo 7, come modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 8.100 della Relatrice.

In aderenza all'invito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 8.200 della Relatrice.

Sono quindi approvati, con separate votazioni, l'articolo 8, come modificato, l'articolo 9 e la proposta di coordinamento presentata dalla Relatrice (Coord. 1, pubblicata in allegato), data per illustrata.

Si passa alla votazione finale.

Dichiarano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori [SICLARI](#) (FIBP-UDC), Elisa [PIRRO](#) (M5S), Sonia [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) e [COMINCINI](#) (PD).

La relatrice [BOLDRINI](#) (PD) interviene incidentalmente per ringraziare tutti i componenti della Commissione e il sottosegretario Sileri per la proficua collaborazione.

La [PRESIDENTE](#) indice quindi la votazione sul disegno di legge n. 1441 nel suo complesso, comprensiva del mandato alla Relatrice ad apportare le ulteriori modifiche formali che dovessero rivelarsi necessarie.

La Commissione approva. Restano pertanto assorbiti i disegni di legge e le petizioni connessi.

La [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione ha deliberato all'unanimità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che venga avviato quanto prima l'esame del disegno di legge n. [2227](#), recante Modifica all'articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver fatto notare che il citato disegno di legge è stato deferito alla Commissione, in sede referente, in data 26 maggio 2021, assicura che la richiesta sarà vagliata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

#### ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1441](#)

**G/1441/4/12 (testo 2)**

[Leone](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

Il Senato

premessi che

il provvedimento in esame è volto a favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni: *a)* presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico; *b)* negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore;

l'articolo 1, definisce, altresì, il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere l'installazione obbligatoria dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei luoghi e nei mezzi di trasporto indicati al comma 1 dell'articolo 1 del presente provvedimento;

a valutare l'installazione obbligatoria dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni presso le scuole di ogni ordine e grado e le Università e a bordo degli autoveicoli in dotazione alle forze dell'ordine e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su strada adibiti a servizi di polizia e di protezione civile;

a prevedere agevolazioni fiscali per l'acquisto di DAE fino a un importo di 1.000 euro;

a prevedere l'istituzione in ogni regione e provincia il registro dei soccorritori e degli istruttori di BLS, in cui vengono iscritti da chi gestisce i corsi di formazione i soggetti, residenti nella regione o nella provincia autonoma, in possesso dell'attestazione di cui all'allegato A del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 e i soggetti abilitati all'erogazione dei corsi di formazione di cui all'allegato A dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 30 luglio 2015.

**G/1441/9/12 (testo 2)**

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero;

obiettivo primario del disegno di legge, oltre a prevedere una maggiore diffusione dei defibrillatori automatici e semiautomatici sul territorio, è la promozione e l'incentivazione del loro tempestivo utilizzo, quale requisito prioritario per la loro efficacia nell'incrementare significativamente le possibilità di sopravvivenza delle persone colpite da arresto cardiaco;

il timore di incorrere a responsabilità civile o penale in caso di intervento o di non intervento, è uno dei principali meccanismi disincentivanti il pronto utilizzo dei DAE da parte di soccorritori occasionali, specialmente se non in possesso dei requisiti di specifica formazione e qualifica medica;

la promozione della cultura del primo soccorso alla cittadinanza, con particolare riferimento alla popolazione giovanile, è un aspetto particolarmente rilevante al fine di garantire l'efficace utilizzo dei DAE;

esistono luoghi in cui è statisticamente più probabile il verificarsi di casi di arresto cardiaco, e che la disponibilità dei DAE in questi luoghi rappresenta un aspetto rilevante al fine di assicurare il loro tempestivo utilizzo;

la registrazione dei DAE consente di verificarne la corretta localizzazione e quindi il funzionamento quali aspetti fondamentali a garanzia della creazione di una rete di soccorso in grado di aumentare la sopravvivenza delle vittime in arresto cardiaco, senza che tale meccanismo gravi

ulteriormente sulle centrali operative del 112/118,

impegna il Governo a:

favorire la diffusione della cultura del primo soccorso per la popolazione giovanile, attraverso la frequentazione di corsi di primo soccorso, comprensive di tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo dei DAE, per i maturandi e per coloro che frequentino i corsi per il conseguimento della patente di guida;

istituire registri epidemiologici degli arresti cardiaci regionali e nazionali sulla base dei quali definire mappe standardizzate di probabilità che insorgano eventi in cui è richiesto il DAE, anche al fine di consentire l'adeguata distribuzione territoriale della strumentazione DAE;

prevedere la creazione di un organo tecnico-politico che coinvolga tutte le istituzioni competenti, per la definizione omogenea di linee guida recanti modalità con cui attuare le disposizioni del disegno di legge in esame al fine di consentirne la corretta attuazione anche per le piccole realtà locali con scarse risorse economiche;

valutare l'opportunità di definire una piattaforma web dedicata alla registrazione dei DAE per consentire di verificarne la localizzazione e il funzionamento quale aspetto prioritario per la definizione e il funzionamento della rete di soccorso in modo che tali meccanismi non gravino ulteriormente sulle centrali operative del 112/118 anche in termini di economici, prevedendo che i costi di registrazione siano a carico dell'acquirente, sia esso soggetto pubblico che privato;

istituire un tavolo di lavoro tecnico nazionale per la definizione di un protocollo standard sulle istruzioni di pre-arrivo da parte delle centrali operative 112/118 attraverso protocolli condivisi e omogenei su tutto il territorio nazionale.

**G/1441/12/12**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero",

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che abbiano almeno quindici dipendenti e servizi aperti al pubblico di dotarsi entro il 31 dicembre 2025 di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) e di personale adeguatamente formato;

impegna il Governo:

a valutare misure volte a prevedere la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) a bordo dei mezzi operativi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

**G/1441/13/12**

[Stabile](#), [Rizzotti](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero",

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge sancisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che abbiano almeno quindici dipendenti e servizi aperti al pubblico di dotarsi entro il 31 dicembre 2025 di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) e di personale adeguatamente formato,

impegna il Governo:

a valutare modifiche della disposizione finalizzate: 1) ad eliminare il limite temporale relativo all'effettuazione delle tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore; 2) alla diffusione e all'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) nei parcheggi e nelle stazioni metro.

**G/1441/14/12**

[Rizzotti](#), [Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero",

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge attraverso una modifica alla legge n.120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero), inserisce i defibrillatori automatici - accanto a quelli semi-automatici - nella previsione della disposizione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardiopolmonare,

impegna il Governo:

a valutare misure volte a prevedere la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore, nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dal personale non sanitario formato di cui al primo periodo che agisce in base all'articolo 51 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

Art. 1

**1.100**

la Relatrice

*All'articolo 1, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

"5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Art. 3

**3.100**

la Relatrice

*All'articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «in ambiente extraospedaliero».*

*Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, sopprimere le seguenti parole: «in ambiente extraospedaliero»*

Art. 4

**4.100**

la Relatrice

*All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

"3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Art. 5

**5.100**

la Relatrice

*All'articolo 5, sostituire la rubrica con la seguente: "Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e dell'uso del DAE"*

Art. 6

**6.100**

la Relatrice

*All'articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

"Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Art. 7

**7.100**

la Relatrice

*All'articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."*

Art. 8

**8.100**

la Relatrice

*All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con le seguenti: "Ministro dell'istruzione"*

**8.200**

La Relatrice

*All'articolo 8, sostituire il comma 4 con il seguente:*

"4. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

**Coord.1**

La Relatrice

*All'articolo 2, comma 1, sostituire la parola: «regolamenti» con le seguenti: «provvedimenti normativi».*

*All'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «del DAE, la scadenza» con le seguenti: «del DAE e la scadenza».*

*All'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore», le parole: «sulle manovre» con le seguenti: «per le manovre» e le parole: «sull'uso» con le seguenti: «per l'uso».*

